



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la l. 21 dicembre 1999 n. 508, di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante "Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";
- VISTO il d.l. 10 novembre 2008, n. 180, recante "disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", convertito, con modifiche, dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'art. 3 *quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle accademie di belle arti;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle accademie di belle arti;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle accademie di belle arti;
- VISTO l'art. 3 della citata l. n. 508/1999, che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam) e ne individua funzioni e compiti e, in



Il Ministro dell'università e della ricerca

particolare, il co. 1, lett. *d*), del suddetto articolo il quale stabilisce che il Cnam esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l'art. 11, co. 1, del predetto d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. *g*), della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

VISTO altresì, l'art. 11, co. 2, del citato d.P.R. n. 212/2005, che prevede che l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam), in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), adottato ai sensi dell'art. 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

CONSIDERATO che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale è decaduto il 15 febbraio 2013 e non è stato ricostituito;

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. n. 107/2015, il quale prevede che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di attivare nuovi corsi di studio o di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita una Commissione con il compito di svolgere "le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 2 novembre 2015, n. 2454 con il quale è stata integrata la Commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2016, n. 351, con il quale l'accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" di Udine è autorizzata al rilascio di titoli accademici di primo livello;
- VISTA la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, 25 marzo 2019, n. 10517, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello;
- VISTA altresì la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, 6 maggio 2019, n. 15335, con la quale il termine per la presentazione delle proposte di accreditamento e modifica dei corsi inizialmente indicato nella suddetta circolare 25 marzo 2019, n. 10517, al 10 maggio 2019, è stato prorogato al 20 maggio 2019;
- VISTA l'istanza del 5 aprile 2019, prot. n. ABA/02/19, con la quale l'Accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" di Udine chiede la modifica del corso accademico di primo livello in "Graphic Design per l'impresa";
- VISTO il verbale del 23 dicembre 2018, prot. n. ABA/07/18, della riunione del consiglio di amministrazione dell'accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" di Udine, nel corso della quale il predetto organo, con riferimento alla *"proposta di modifica dei Crediti Formativi Accademici (CFA) per due materie presenti nel piano di studi"* del corso di diploma accademico di primo livello di "Graphic design per l'impresa" ha deliberato di conferire al presidente e al direttore dell'istituzione l'incarico di *"compiere tutti gli atti necessari per la presentazione della richiesta"*;
- VISTO il verbale del 24 dicembre 2018, prot. n. ABA/08/18, della riunione del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" di Udine, nel corso della quale il predetto organo, con riferimento alla proposta di modifica del piano di studi del corso di diploma accademico di primo livello di "Graphic design per l'impresa" ha deliberato di conferire al presidente e al direttore dell'istituzione l'incarico di *"compiere tutti gli atti necessari per la presentazione della richiesta di modifica Corso e del suo piano di studi"*;
- VISTA la delibera del consiglio accademico dell'Accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" di Udine del 10 gennaio 2019, prot. n. ABA 01/19, con la quale il predetto organo ha deliberato con riferimento alla revisione e modifica del piano di studi del corso di diploma accademico di primo livello in "Graphic Design per l'impresa";
- VISTA l'attestazione del 30 aprile 2019, prot. n. ABA 03/19, con la quale il direttore dell'Accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" attesta che la modifica di corsi già riconosciuti non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;
- VISTO il verbale del 3 dicembre 2019, n. 51, della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici nel quale la stessa ha richiesto un supplemento di istruttoria con riferimento alla richiesta di modifica del corso di diploma accademico di primo livello in "Graphic Design per l'impresa";
- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore 2 gennaio 2020, prot. n. 59, con la quale viene comunicato all'istituzione



Il Ministro dell'università e della ricerca

il suddetto parere e quest'ultima viene invitata ad inviare la documentazione integrativa con cui si adegua alle indicazioni della suddetta Commissione per il successivo inoltro alla stessa;

- VISTA** la nota dell'8 gennaio 2020, assunta, in data 9 gennaio 2020, al prot. n. 305, del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, con la quale l'Accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" di Udine ha recepito le osservazioni suddette e ha trasmesso le modifiche richieste;
- VISTO** il verbale del 3 febbraio 2020, n. 52, della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici in cui la stessa esprime parere favorevole alla modifica del corso di diploma accademico di primo livello in "Graphic Design per l'impresa";
- RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" di Udine alla modifica del corso di diploma accademico di primo livello in "Graphic Design per l'impresa";

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2019/2020, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è approvata in favore dell'Accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" di Udine, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la modifica del seguente corso accademico di primo livello:

Dipartimento di Progettazione ed arti applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa
(DAPL 06) "Graphic Design per l'impresa".

2. L'ordinamento curricolare del corso, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nella allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. I piani di studio modificati sono adottati con decreto del direttore didattico e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2 del d.P.R. n. 212/2005.

Art.3

1. L'istituzione garantisce agli studenti già iscritti al corso ordinamentale a cui sono apportate le modifiche la conclusione dello stesso in base al precedente piano di studio approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studi modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 4

1. L'istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi